

IL DIRIGENTE

Richiamata la deliberazione n. 71 del 22 dicembre 2004, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2005, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2005-2007 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 163 del 29.12.2004, dichiarato immediatamente eseguibile, con il quale si provvede all'assegnazione provvisoria delle risorse ai dirigenti responsabili di servizio;

Visto l'art. 21 del Nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Regioni-Enti Locali che disciplina il trattamento giuridico ed economico applicabile ai periodi di malattia dei dipendenti a tempo indeterminato che prevede, per il dipendente di ruolo, la conservazione del posto e la retribuzione per un periodo massimo di 18 mesi nell'arco di tre anni, articolata come segue:

- a) per i primi 9 mesi (gg. 270) al 100%
- b) per i successivi 3 mesi (gg. 90) al 90%
- c) per gli ulteriori 6 mesi (gg. 180) al 50%;

Precisato che ricadono nel regime della malattia anche le giornate domenicali o festive ricadenti all'interno di periodi continuativi, nonchè quelle comprese tra certificati successivi se non interrotti dal rientro in servizio del dipendente;

Dato atto che la dipendente di ruolo Sig.ra Bianchini Anna, nel periodo dal 1 gennaio al 30 marzo 2005, ha presentato i seguenti certificati per malattia:

dal 3 gennaio 2005 - gg. 13

dal 17 gennaio 2005 - gg. 10

Constatato che la dipendente è stata in malattia da 7.12.2004 fino al 26.1.2005 senza soluzione di continuità, per cui nel calcolo complessivo del periodo di comporro sono comprese anche le giornate festive ricadenti nel periodo;

Dato atto che nei tre anni precedenti la data del 17.01.2005 (ultimo certificato presentato) la dipendente ha usufruito complessivamente di 269 giorni di assenza per malattia, al 100%;

Dato atto che con il certificato del 17.01.2005, la dipendente cumula n. 279 giornate di malattia, di cui solo 270 giorni sono da retribuire al 100% ed i residui 9 giorni da retribuire al 90%, come previsto all'art. 21 - comma 7 - lettera b) del CCNL 1994/1997 vigente, per cui occorre procedere alla relativa decurtazione dello stipendio per il numero di giornate sopra indicate;

Visto il vigente CCNL - comparto Regioni - Enti Locali

Visto l'art. 35 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 ;

Visto il T.U.EE.LL. di cui al D.Leg.vo n. 267 del 18.8.2000;

D E T E R M I N A

1)- di trattenere alla Sig.ra Bianchini Anna Maria una quota del 10% della retribuzione per n. 9 giornate complessive di assenza per malattia nel 1 trimestre 2005, in relazione ai giorni totali di malattia usufruiti nel triennio di riferimento;

2) - di individuare nella persona della Dott.ssa Stefania Mulazzani, Funzionario Ufficio Personale, il responsabile del procedimento per quanto di competenza in relazione agli atti di adempimento della presente determinazione;